



TRIBUNALE DI MATERA

Proc. n. 55/ 2016 R.G.

Il Giudice delegato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;

esaminata la proposta di piano del consumatore depositata dai coniugi MINONNI VINCENZO E FAILLACE ANTONIETTA;

rilevato che i ricorrenti deducono di trovarsi in stato di sovraindebitamento, in quanto titolari di un'esposizione debitoria di complessivi euro 112.275,46, oltre interessi dal 15/11/2013, nei confronti della Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte a seguito di risoluzione del contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2009 per l'acquisto della prima casa di abitazione;

rilevato che il piano proposto dai ricorrenti prevede il pagamento della somma di € 120.000,00, con rate mensili da € 600,00 (derivante dal reddito complessivo dei 4 componenti del nucleo familiare al netto degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare determinati in euro 1.400 circa) per n. 200 mesi con scadenza nel 2035;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di cui alla L. n. 3 del 2012, essendo rispettato il presupposto soggettivo di accesso alla procedura di cui all'art. 12-bis della citata Legge, in quanto i ricorrenti hanno assunto l'obbligazione dalla quale dipende il loro stato di sovraindebitamento nella veste di "consumatori", al di fuori dunque dall'esercizio di attività di impresa;

ritenuto che gli istanti versano nella situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 comma II della legge 3/2012 consistente nel "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, determinante la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente";

considerato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7,8 e 9 l. 3/2012;

rilevato che, allo stato, non risultano atti in frode ai creditori, in quanto la condizione di sovraindebitamento risulta causata dalla imprevista perdita di lavoro successiva alla stipula dell'unico contratto di finanziamento contratto per l'acquisto della prima casa di abitazione;

ritenuto che, per quanto appena evidenziato e avuto riguardo alle cause del sovraindebitamento, sussiste anche la meritevolezza dei debitori, derivando l'indebitamento da un unico ricorso al credito, reso

necessario non da esigenze "voluttuarie", ma dall'acquisto della prima casa di abitazione, e peraltro proporzionato alle risorse economiche dei ricorrenti, entrambi, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato; l'impossibilità di adempiere ai propri obblighi è derivata dal sopravvenire di circostanze non prevedibili quali il licenziamento per cause non imputabili ai ricorrenti;

rilevato che il professionista ha provveduto a comunicare il piano e la proposta al creditore ipotecario, nonché il decreto di fissazione di udienza e che il creditore ipotecario non ha proposto osservazioni o contestazioni di sorta;

rilevato che - come affermato dall'OCC e per le ragioni evidenziate - l'alternativa liquidatoria non garantirebbe al creditore ipotecario il soddisfacimento del suo credito in misura maggiore;

considerato, peraltro, che la durata del piano è compatibile con la scadenza del mutuo originario e con l'età dei ricorrenti;

osservato che "è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura" (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, n.27544);

ritenuto che, stante il consenso dell'Agenzia delle Entrate Riscossione allo stralcio dal piano della posizione debitoria del Minonni nei suoi confronti e avuto riguardo all'importo del debito stesso, il piano così come formulato possa essere omologato, non risultando conforme ad un generale principio di proporzionalità il rigetto della proposta sulla base di tale esclusivo profilo;

rilevato peraltro che, secondo la valutazione di fattibilità economica operata dall'OCC, il piano risulta sostenibile alla luce del reddito complessivo dei 4 componenti del nucleo familiare come documentato in atti e della somma che essi sono in grado di mettere a disposizione, anche tenendo conto delle esigenze del nucleo familiare;

p.q.m.

visto l'art. 12 bis l. 3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da Minonni Vincenzo, nato a Montalbano Jonico il 20/12/1955 e Faillace Antonietta, nata a Montalbano Jonico il 4/9/1961, come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. depositati il 7.8.2019 e 7.7.2019;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 l. 3/2012 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Matera, a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;

dispone che l'OCC vigili sull'esatta esecuzione del piano.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Matera, 25/1/2021

Il Giudice

Tiziana Caradonio